

**REGOLAMENTO ASSEMBLEARE ED ELETTORALE
DELLA BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI LOCOROTONDO –
CASSA RURALE E ARTIGIANA – SOC. COOP.**

**APPROVATO DALL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI
DEL 17-18 NOVEMBRE 2018**

CAPITOLO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 - Definizioni

1.1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento dell'assemblea ordinaria e straordinaria e l'elezione delle cariche sociali e del collegio dei probiviri della Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa Rurale ed Artigiana - Società cooperativa con sede in Locorotondo.

1.2. All'interno del presente Regolamento, l'espressione:

- **“Capogruppo”** indica Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano S.p.A.;
- **“Cariche Sociali”** indicano le cariche a componente dell'organo con funzione di supervisione strategica e gestione e dell'organo con funzione di controllo della Società;
- **“Lista del Consiglio”** indica la lista di candidati presentata dal consiglio di amministrazione della Società ai sensi dell'art. 26.1. del presente Regolamento;
- **“Lista dei Soci”** indica la lista di candidati presentata dai soci della Società ai sensi dell'art. 26.1. del presente Regolamento;
- **“Regolamento”** indica il presente regolamento assembleare ed elettorale, adottato dall'assemblea della Società il 18 novembre 2018;
- **“Società”** indica la Banca di Credito Cooperativo di Locorotondo – Cassa Rurale ed Artigiana - Società cooperativa con sede in Locorotondo;
- **“Testo Unico Bancario (TUB)”** indica il D. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 s.m.i.

CAPITOLO II COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 – Convocazione dell'assemblea

2.1. Il consiglio di amministrazione convoca l'assemblea con le modalità previste dall'art. 26 dello statuto sociale.

2.2. Ferma la sua pubblicazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ai sensi dell'art. 26.2 dello statuto sociale o, in alternativa, il suo invio entro lo stesso termine con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento da parte dei soci ai sensi dell'art. 26.3 dello statuto sociale, l'avviso di convocazione è pubblicato sul sito internet della Società ed è trasmesso – via posta ordinaria od elettronica, o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di partecipare all'assemblea, all'indirizzo risultante dal libro soci ed è affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali e sedi distaccate della Società.

2.3. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato dello statuto sociale, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal consiglio di amministrazione per l'illustrazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il modulo di delega, riportato in calce o allegato all'avviso di convocazione, deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

2.4. L'adunanza dell'assemblea si svolge, preferibilmente, in un luogo dislocato all'interno della zona di competenza della Società come individuata all'art. 4.2 dello statuto sociale. Il luogo prescelto per l'adunanza assembleare deve essere idoneo a consentire la partecipazione fisica di tutti i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, prenderanno parte all'adunanza.

2.5. Qualora il consiglio di amministrazione abbia predisposto l'attivazione di uno o più collegamenti a distanza con il luogo in cui si tiene l'assemblea ai sensi dell'art. 27.6 dello statuto sociale, ne dà comunicazione nell'avviso di convocazione dell'assemblea. In ogni caso, il presidente dell'assemblea e il segretario devono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione ove si considera svolta l'adunanza.

2.6. In considerazione delle materie da trattare, l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare, per quanto possibile, la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 3 – Costituzione dell'assemblea

3.1. All'ora fissata nell'avviso di convocazione, assume la presidenza dell'assemblea il presidente del consiglio di amministrazione ovvero, in sua assenza, colui che è designato a sostituirlo ai sensi dell'art. 28.1 dello statuto sociale.

3.2. Il presidente dell'assemblea può avvalersi, per la verifica dei partecipanti e, in caso di persone giuridiche, dei relativi poteri di rappresentanza nonché per quanto altro egli ritenga opportuno, del personale della Società preventivamente richiesto a partecipare ai sensi dell'art. 4.2. lett. *d* che segue.

3.3. Non possono essere utilizzati dalle persone partecipanti all'adunanza strumenti di audio-video registrazione di qualsiasi genere, apparecchi fotografici e congegni simili senza specifica autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Articolo 4 – Soggetti legittimati a intervenire all'assemblea

4.1. All'assemblea possono intervenire e hanno diritto di voto i soci ed i loro rappresentanti, secondo le disposizioni dell'art. 27.1 dello statuto sociale.

4.2. Possono inoltre intervenire in assemblea, senza diritto di voto, purché muniti di contrassegno di riconoscimento, i seguenti soggetti:

- a) i rappresentanti della Capogruppo (fermo quanto previsto all'art. 24.5 dello statuto sociale in relazione al diritto di voto ad essa spettante per l'ipotesi di sottoscrizione di azioni di finanziamento ex art. 150 *ter* del TUB);
- b) il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) eventuali ulteriori soggetti di cui all'art. 27.5 dello statuto sociale;
- d) previa richiesta del presidente del consiglio di amministrazione, eventuali soggetti invitati a prendere parte all'adunanza, nonché il personale della Società eventualmente incaricato di fornire supporto per l'espletamento degli adempimenti e delle formalità relativi all'adunanza assembleare.

Articolo 5 – Rappresentanza per delega

5.1. Il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, salvo quanto previsto all'art. 6.3. che segue, mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante.

5.2. La firma del delegante deve essere autenticata dal presidente del consiglio di amministrazione della Società o da un notaio, ovvero da amministratori o da dipendenti della Società, a ciò espressamente autorizzati dal consiglio di amministrazione. La facoltà di autentica attribuita ai dipendenti della Società potrà essere esercitata esclusivamente presso le filiali della stessa e nel

corso del normale orario di apertura al pubblico, salvo diverse indicazioni da parte del consiglio di amministrazione.

5.3. L'autenticazione della firma di delega è effettuata fino all'apertura dei lavori assembleari.

5.4. Le deleghe, nei limiti di quanto previsto dall'art. 27.4 dello statuto sociale, devono essere esibite e consegnate dal delegato al momento della verifica per l'ammissione in assemblea.

Articolo 6 – Rappresentanza dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche

6.1. In rappresentanza dei soci minori di età possono partecipare all'assemblea i genitori esercenti la potestà ovvero i tutori dei minori stessi.

6.2. I rappresentanti dei soci minori di età e dei soci diversi dalle persone fisiche non sono eleggibili in tale loro veste alle Cariche Sociali.

6.3. Fermo quanto previsto all'art. 5.1 che precede, gli amministratori, i sindaci e i dipendenti della Società possono rappresentare i minori per i quali esercitano la potestà o la tutela e gli enti e le società di cui sono rappresentanti.

Articolo 7 – Verifica della legittimazione all'intervento all'assemblea

7.1. La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, ad opera degli incaricati della Società, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverse indicazioni fornite nell'avviso di convocazione.

7.2. Gli incaricati della Società registrano l'intervento del socio in assemblea su di un apposito registro, tenuto preferibilmente su supporto informatico, con annotazione dell'orario di ingresso, nonché delle eventuali deleghe allo stesso conferite ai sensi dell'art. 5 che precede e gli consegnano un tagliando nominativo con indicato il numero dei voti a lui spettanti (voto proprio, eventuale rappresentanza di socio non persona fisica o minore di età, eventuali deleghe ricevute).

7.3. In caso di contestazione sulla legittimazione del socio all'intervento in assemblea ovvero sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

Articolo 8 – Quorum costitutivo dell'assemblea

8.1. Verificato il raggiungimento del *quorum* costitutivo previsto dall'art. 29.1 dello statuto sociale, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita ed aperti i lavori; in caso contrario, trascorsi 30 minuti dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il presidente proclama deserta l'assemblea stessa e rinvia ad altra convocazione.

8.2. Per l'assemblea straordinaria, ove anche in seconda convocazione non si raggiunga il *quorum* costitutivo richiesto dall'art. 29.1 dello statuto sociale entro e non oltre due ore dall'orario indicato nel relativo avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione provvederà a convocare nuovamente l'assemblea nei successivi 30 (trenta) giorni.

8.3. Una volta raggiunto il *quorum* costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale *quorum*, del numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

8.4. Il socio che esce dai locali assembleari si considera comunque presente, a meno che costui non faccia registrare la propria uscita agli incaricati della Società; in tal caso, gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 9 – Adempimenti iniziali

9.1. Il presidente, accertato che l'assemblea è validamente costituita e data lettura dell'ordine del giorno, sottopone all'approvazione assembleare la proposta per la nomina del segretario designato per la redazione del processo verbale, a meno che ai sensi di legge o per decisione del presidente l'incombenza non venga affidata ad un notaio, previamente designato dal presidente medesimo.

9.2. Il segretario può essere assistito da persone di propria fiducia ed avvalersi, eventualmente, di apparecchi di registrazione previa comunicazione del presidente all'assemblea. Dette registrazioni sono esclusivamente utilizzate quale ausilio per la redazione del verbale e sono distrutte al termine di tale incombenza.

9.3. Il presidente sottopone all'approvazione dell'assemblea la proposta per la nomina di due o più scrutatori. In caso di elezione delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri, i candidati non possono essere nominati scrutatori.

Articolo 10 – Proroga dell'assemblea

10.1. I lavori dell'assemblea si svolgono normalmente in un'unica adunanza.

10.2. Il presidente può aggiornare i lavori dell'assemblea ai sensi dell'art. 31.1 dello statuto sociale; ugualmente può provvedere in tutte le ipotesi in cui ne ravvisi l'opportunità e l'assemblea non vi si opponga; fissa contemporaneamente il giorno e l'ora per la prosecuzione dei lavori che deve aver luogo entro l'ottavo giorno successivo. Possono partecipare alla successiva adunanza, che costituisce prosecuzione della prima, i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

CAPITOLO III DISCUSSIONE

Articolo 11 – Illustrazione e trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

11.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, coloro che lo assistono, illustrano gli argomenti posti all'ordine del giorno.

11.2. Prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione oppure decidere di accorparle in gruppi omogenei.

Articolo 12 – Diritto di intervento in fase di discussione

12.1. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

12.2. Ogni socio ha il diritto di prendere la parola su ciascuno degli argomenti posti in discussione e di formulare proposte.

12.3. Coloro che intendono prendere la parola devono farne richiesta al presidente dell'assemblea, che regola la discussione.

12.4. I soci che dichiarino espressamente di averne interesse, hanno diritto di ottenere trascrizioni, limitate per estratto, dei propri interventi.

Articolo 13 – Risposte agli interventi

13.1. Il presidente e, previo invito da parte del presidente medesimo, gli amministratori, il direttore della Società o i rappresentanti della Capogruppo, ove presenti, rispondono al termine di ciascun intervento ovvero, a discrezione del presidente dell'assemblea, una volta esauriti tutti gli interventi sulla materia all'ordine del giorno oggetto di discussione.

Articolo 14 - Disciplina degli interventi in fase di discussione

14.1. Ciascun socio ha la possibilità di intervenire una volta soltanto su ogni argomento all'ordine del giorno, salvo una replica di breve durata.

14.2. Ciascun intervento deve essere pertinente alla specifica materia posta in discussione.

14.3. Il presidente, tenuto conto dell'oggetto e dell'importanza dei singoli argomenti posti all'ordine del giorno, può fissare e comunicare all'assemblea il tempo di intervento a disposizione di ciascun socio che, di regola, non è superiore a 10 (dieci) minuti.

14.4. In prossimità della scadenza del tempo di intervento, il presidente invita il socio a concludere il proprio intervento. Ove il socio non concluda spontaneamente il proprio intervento, il presidente, trascorso il tempo stabilito per il singolo intervento, provvede ai sensi dell'art. 15.2. lett. a che segue.

Articolo 15 - Poteri e doveri del Presidente per l'ordinato svolgimento dei lavori assembleari

15.1. Al presidente spetta il compito di mantenere l'ordine in assemblea ai fini del corretto svolgimento dei lavori assembleari.

15.2. Il presidente può togliere la parola al socio ovvero ai soggetti di cui all'art. 4.2 che precede nei casi seguenti:

- a) qualora parlino senza averne facoltà o continuino a parlare dopo che sia trascorso il tempo assegnatogli;
- b) previa ammonizione, nel caso di chiara ed evidente non pertinenza dell'intervento alla materia posta in discussione;
- c) nel caso in cui pronuncino frasi sconvenienti od offensive;
- d) nel caso di incitamento alla violenza ovvero al disordine.

15.3. Il presidente può disporre brevi sospensioni della seduta, motivando la relativa decisione.

Articolo 16 – Poteri di ammonizione e allontanamento dai lavori assembleari

16.1. Qualora uno o più soci ovvero i soggetti di cui all'art. 4.2 che precede impediscano ad altri di discutere oppure provochino con il loro comportamento una situazione tale che non consenta il regolare svolgimento dell'assemblea, gli stessi saranno richiamati dal presidente all'osservanza del presente Regolamento.

16.2. Ove tale ammonizione risulti vana, il presidente può disporre l'allontanamento delle persone precedentemente ammonite dal luogo della riunione per tutta la fase della discussione ovvero per una sola fase dei lavori assembleari.

16.3. In tale eventualità, nel caso del solo socio, questo può appellarsi all'assemblea che delibera a maggioranza.

Articolo 17 – Chiusura della discussione

17.1. Esauriti tutti gli interventi, le risposte e le repliche, il presidente conclude dichiarando chiusa la discussione.

17.2. Dopo la chiusura della discussione su ciascun argomento all'ordine del giorno, nessuno dei partecipanti all'adunanza potrà prendere la parola, salvo che non intenda far valere specifiche violazioni dello statuto sociale o del presente Regolamento, connesse alla pregressa trattazione dell'argomento discusso.

CAPITOLO IV VOTAZIONI

Articolo 18 – Riammissione delle persone allontanate

18.1. Prima di dare inizio alle votazioni il presidente riammette all'assemblea coloro che ne fossero stati esclusi a norma dell'art. 16.2 che precede.

18.2. I provvedimenti di cui agli artt. 15 e 16 del presente Regolamento possono essere adottati, ove se ne verificano i presupposti, anche durante la fase di votazione.

Articolo 19 – Ordine di svolgimento delle votazioni

19.1. Il presidente può disporre, a seconda delle circostanze, che la votazione su ogni singolo argomento e sulle proposte presentate dai soci, e non ritirate, avvenga dopo la chiusura della discussione di ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

19.2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero l'articolato dopo averne verificata la coerenza interna oltre che la conformità alle disposizioni eventualmente fornite dalla Capogruppo. A tal fine il Presidente dispone una sospensione dei lavori, ai sensi dell'art. 15.3. che precede o aggiorna i lavori assembleari ai sensi dell'art. 10.2.

Articolo 20 – Votazione a scrutinio palese o a scrutinio segreto e validità della votazione

20.1. Le votazioni in assemblea hanno luogo, di norma, in modo palese.

20.2. Per la nomina delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri si procede a scrutinio segreto, salvo che l'assemblea, su proposta del presidente, deliberi, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, di procedere con voto palese. In caso di voto segreto, il socio interessato può far risultare dal verbale la propria astensione o la propria dichiarazione di voto.

20.3. Ai fini del computo delle diverse maggioranze, i voti si distinguono in favorevoli e contrari. Anche ai fini di quanto previsto all'art. 30.1 dello statuto sociale, l'eventuale astensione, in

qualunque forma manifestata, non costituisce espressione del diritto di voto, fermo restando l'obbligo di consentire, attraverso le modalità di verbalizzazione, l'identificazione dei soci astenuti.

20.4. La votazione, in presenza di assemblea validamente costituita, è sempre ritenuta valida indipendentemente dal numero dei voti espressi, anche se inferiore al *quorum* costitutivo.

Articolo 21 – Ordine di svolgimento delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali e comunicazione di esito delle votazioni

21.1. Il presidente può disporre che le votazioni per le Cariche Sociali e del collegio dei probiviri avvengano secondo un determinato ordine dallo stesso presidente comunicato ed illustrato all'assemblea prima dell'inizio delle votazioni.

21.2. L'esito delle singole votazioni è comunicato dal presidente all'assemblea se questa non è stata ancora dichiarata chiusa.

Articolo 22 – Votazioni a scrutinio palese e computo dei voti

22.1. Le votazioni a scrutinio palese avvengono normalmente per alzata di mano. In casi particolari, su richiesta del presidente o del notaio verbalizzante, si procede per appello nominale.

22.2. Nelle votazioni per alzata di mano il presidente rammenta all'assemblea che il verbale della stessa deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, contrari e astenuti. Il socio astenuto o che abbia espresso un voto risultato contrario alla delibera assunta deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione. Si rilevano e si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli degli astenuti e, per differenza, si rilevano e computano i voti risultati maggioritari.

22.3. Nelle votazioni per appello nominale ciascun avente diritto risponde affermativamente o negativamente all'appello ovvero dichiarando di astenersi e la risposta - affermativa, negativa ovvero di astensione - viene contemporaneamente annotata dal segretario.

Articolo 23 – Votazione mediante l'uso di strumenti elettronici

23.1. Le votazioni in assemblea, sia a scrutinio palese che a scrutinio segreto, possono svolgersi anche mediante l'uso di strumenti elettronici che sostituiscano, a seconda dei casi, l'alzata di mano, l'appello nominale e le schede per l'elezione delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri.

23.2. In caso di voto elettronico, le caratteristiche e il funzionamento del sistema di votazione di volta in volta adottato saranno determinati dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale, d'intesa con il soggetto fornitore del servizio. In ogni caso dovrà essere garantita, sotto la responsabilità degli amministratori e dei sindaci, l'immediata conoscibilità e verificabilità dell'esito delle votazioni palesi, e la segretezza delle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri.

23.3. I soci possono esprimere il proprio voto solo simultaneamente, nel momento in cui il presidente dichiara aperta la votazione, dopo la chiusura della discussione su ciascuno dei punti all'ordine del giorno oppure al termine della discussione di tutti gli argomenti.

23.4. Il sistema elettronico dovrà consentire la visualizzazione e la stampa immediata dei risultati delle votazioni. In ciascuna votazione palese dovrà essere visualizzato e stampato un elenco nominativo dei partecipanti, con indicazione del voto favorevole, contrario o astenuto espresso da ciascun partecipante. Nelle votazioni a scrutinio segreto, la visualizzazione e la stampa dei risultati della votazione potranno indicare esclusivamente il numero totale dei votanti, e il numero

complessivo delle preferenze ricevute da ciascun candidato. Ciascun partecipante potrà comunque richiedere al presidente che venga messa a verbale la propria dichiarazione di voto.

23.5. In caso di voto elettronico, non si applicano le disposizioni di cui agli artt. 22 e 27 del presente Regolamento, mentre l'art. 28 del presente Regolamento si applica in quanto compatibile.

CAPITOLO V MODALITÀ DI CANDIDATURA ED ESPRESSIONE DEL VOTO

Articolo 24 – Avvio dell'iter per il rinnovo delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri

24.1. Il presente capitolo V e i seguenti capitoli VI e VII sono volti a disciplinare:

- a) le modalità per la presentazione delle candidature alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri;
 - b) i requisiti ed i criteri di candidatura alle Cariche Sociali e, ove previsti, al collegio dei probiviri;
 - c) la modalità di elezione alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri,
- conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di legge e dello statuto sociale e fermi restando i poteri e le prerogative della capogruppo.

24.2. Nei casi di nomina alle Cariche Sociali effettuata ai sensi dell'art. 24.5 dello statuto sociale si rimanda a quanto previsto dall'art. 32 del presente Regolamento.

24.3. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alle Cariche Sociali, avendone i relativi requisiti.

24.4. Almeno 90 (novanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri, la Società affigge in modo visibile nella propria sede sociale, nelle succursali e nelle sedi distaccate, e pubblica sul proprio sito internet, un avviso con cui si comunica la data programmata per l'assemblea, riportante:

- a) le modalità e le tempistiche per la candidatura, ivi incluse eventuali semplificazioni al procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile;
- b) la composizione quali-quantitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione e conforme alle indicazioni della Capogruppo, individuando e motivando il profilo dei candidati ritenuto opportuno a questi fini e il numero degli amministratori da eleggere, determinato in funzione del *cluster* dimensionale della Banca riferito al bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. Rilevano, a tal fine, il *Progetto di Governo Societario* e il *Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale dei consigli di amministrazione delle Banche Affiliate*, approvati dalla Capogruppo e *pro-tempore* in vigore;
- c) eventuali linee guida disposte dalla Capogruppo;
- d) eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo facente capo alla stessa e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile, abbia già designato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione.

24.5. Con riferimento alle votazioni per l'elezione delle Cariche Sociali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capitolo IV che precede.

24.6. Il consiglio di amministrazione, nella sostituzione dei consiglieri di amministrazione per cooptazione ai sensi dell'art. 36 dello statuto sociale, è tenuto altresì ad uniformarsi alle disposizioni di cui agli artt. 26.7 e 31.5 del presente Regolamento; ai fini dell'assemblea chiamata a deliberare ai sensi dell'art. 2386, codice civile, i termini previsti al presente art. 24 ed al successivo art. 26 per la presentazione e l'esame delle eventuali candidature si intendono dimezzati.

Articolo 25 - Commissione elettorale

25.1. Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri, il consiglio di amministrazione nomina una commissione elettorale composta da 5 (cinque) persone diverse dagli amministratori, scelte anche tra il personale della Società.

25.2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme di legge e delle disposizioni di cui allo statuto sociale, al presente Regolamento, al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 *bis*, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile concernenti l'elezione delle Cariche Sociali.

25.3. I componenti della commissione elettorale non possono candidarsi alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri, né presentare alcuna lista ai sensi dell'art. 26 che segue.

Articolo 26 – Modalità di presentazione delle candidature, condizioni di candidabilità e verifica di adeguatezza delle candidature alla Cariche Sociali

26.1. All'elezione dei componenti le Cariche Sociali e il collegio dei probiviri si procede sulla base di liste di candidati che possono essere presentate:

- a) dal consiglio di amministrazione;
- b) da un numero minimo di 50 (cinquanta) soci.

26.2. A pena di inammissibilità:

- a) le liste di candidati devono essere depositate presso la sede della Società almeno 60 (sessanta) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri;
- b) la "Lista del Consiglio" è deliberata dal Consiglio di amministrazione in conformità all'art. 40 dello statuto sociale;
- c) ogni socio potrà concorrere a presentare una sola "Lista dei Soci";
- d) i soci candidati alla carica di sindaco non possono concorrere alla presentazione di alcuna lista;
- e) ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità;
- f) ogni lista deve contenere un numero di candidati pari al numero delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri per la cui elezione l'assemblea è convocata, fermo restando che ai fini dell'ammissibilità della lista non rilevano eventuali rinunce o impedimenti sorti in capo ai candidati successivamente al deposito della lista; il numero dei candidati amministratori di ciascuna Lista è variabile ai sensi dell'art. 34.1 dello statuto sociale ed è pari a quanto comunicato ai soci ai sensi dell'art. 24.4, lett. *b*, che precede; nell'ipotesi di integrazione del consiglio di amministrazione ai sensi dell'art. 2386, codice civile, il numero dei candidati amministratori è pari al numero di quelli da sostituire;
- g) accanto al nominativo di ciascun candidato deve essere indicata la carica a cui lo stesso concorre;
- h) i candidati di ogni lista devono essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 29 che segue;
- i) per ogni lista deve essere indicato un referente cui indirizzare ogni comunicazione inerente la composizione della lista e gli esiti della consultazione preventiva con la Capogruppo di cui all'art. 26.7. che segue;
- j) ogni lista deve essere accompagnata dalla dichiarazione di conformità alla composizione qualitativa considerata ottimale dal consiglio di amministrazione di cui all'art. 24.4. che precede, sottoscritta dal referente di cui alla precedente lett. i), ovvero le ragioni alla base di eventuali difformità.

26.3. Non è ammessa la presentazione di candidature spontanee presentate dai singoli soci al di fuori delle liste di cui all'art. 26.2. che precede, né sono ammesse candidature spontanee presentate direttamente nel corso dell'assemblea convocata per l'elezione delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri.

26.4. Il modulo contenente le proposte di candidatura è predisposto dalla Società, deve essere sottoscritto dal presidente del consiglio di amministrazione con riferimento alla Lista del Consiglio ovvero da ciascun socio presentatore con firma autenticata da parte dei soggetti elencati nel primo periodo dell'art. 5.2. che precede con riferimento alle Liste dei Soci, deve essere altresì sottoscritto da ciascun candidato con firma autenticata con le medesime modalità di cui innanzi e deve contenere, da parte di ciascun candidato, le seguenti dichiarazioni:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità nonché di possedere tutti i requisiti per la carica prescritti dalla legge, dallo statuto sociale e dal presente Regolamento;
- b) l'accettazione preventiva della carica, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati alla carica di amministratore ad adempiere, in caso di elezione, gli obblighi di formazione permanente;
- e) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali e l'elencazione degli incarichi ricoperti negli organi di amministrazione e controllo di altre società;
- f) il consenso del candidato al trattamento dei dati personali, ivi inclusi i dati e le informazioni di cui al proprio *curriculum vitae*, da parte della Società e della Capogruppo e, più in particolare, alla pubblicazione dei dati stessi presso la sede e sul sito internet istituzionale della Società e, ove presenti, nelle succursali della stessa.

In aggiunta, le candidature dovranno essere corredate dei seguenti documenti:

- a) *curriculum vitae*;
- b) copia del documento d'identità in corso di validità;
- c) certificato del casellario giudiziale di data non anteriore a 3 (tre) mesi;
- d) certificato dei carichi pendenti di data non anteriore a 3 (tre) mesi.

Fermi i poteri di autentica riservati al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente, non potranno essere autorizzati dal consiglio di amministrazione all'autenticazione delle firme di cui al primo capoverso del presente art. 26.4. gli amministratori che siano candidati in una qualsiasi delle Liste presentate.

26.5. Le candidature presentate senza l'osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 26.1., 26.2., 26.3. e 26.4. che precedono sono considerate come non presentate.

26.6. La commissione elettorale accerta la regolarità formale delle candidature presentate e la sussistenza in capo ai candidati dei requisiti previsti per legge e per statuto sociale. La sintesi dell'analisi e dei relativi risultati è formalizzata in una apposita relazione.

26.7. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società¹ in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, nonché eventuali procedure d'urgenza definite dalla capogruppo, il presidente, una volta esaurite le formalità di cui all'art. 26.6. che precede da parte della commissione elettorale, inoltra alla Capogruppo senza ritardo, e comunque almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data dell'assemblea programmata per la nomina dei componenti alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri, le liste di candidati alle Cariche sociali, la relazione predisposta dalla commissione elettorale, il *curriculum vitae* di ciascun candidato e la

¹ Rileva quanto previsto dal Regolamento sulla procedura di consultazione per l'elezione delle Cariche Sociali delle banche affiliate definito dalla Capogruppo.

relativa documentazione accompagnatoria, affinché il Consiglio di Amministrazione della Capogruppo, con il supporto del Comitato Nomine della stessa, esprima per ciascun candidato un giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica, avendo riguardo all'idoneità del candidato medesimo ad assicurare la sana e prudente gestione della Società sulla base, in particolare, del merito individuale comprovato dalle capacità dimostrate e dai risultati dallo stesso conseguiti come esponente aziendale, nonché alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di efficacia dell'attività di direzione e coordinamento.

26.8. Ferme eventuali semplificazioni del procedimento elettorale applicabili alla Società in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile, almeno la maggioranza dei candidati alle Cariche Sociali di ciascuna lista deve essere composta da soggetti su cui la Capogruppo ha espresso il proprio giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26.7. che precede. In difetto, il Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società comunica al referente della lista di cui all'art. 26.2. lett. i che precede ed alla commissione elettorale l'esito della procedura di consultazione, invitandolo ad escludere i candidati ritenuti dalla Capogruppo "non idonei", sostituendoli con ulteriori candidati, muniti dei necessari requisiti, da sottoporre all'ulteriore valutazione della Capogruppo medesima. Nel caso in cui, entro il termine di 7 (sette) giorni dalla sopracitata comunicazione, non sia pervenuta alla Società la lista modificata di candidati, la lista stessa si considererà come non presentata.

La commissione elettorale accerta, con la massima tempestività, la regolarità formale delle nuove candidature presentate per le Cariche Sociali. Il presidente, una volta esaurite tali formalità a cura della commissione elettorale, inoltra senza ritardo alla Capogruppo, con riferimento alle nuove candidature, la documentazione di cui all'art. 26.7. che precede affinché la stessa possa esprimere, con riguardo alle stesse, il giudizio di adeguatezza a ricoprire la carica. Gli esiti della nuova fase di consultazione sono trasmessi alla Società a cura della Capogruppo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla presentazione delle nuove candidature alla Capogruppo. In caso di mancato riscontro nei termini da parte della Capogruppo, i nominativi dei singoli candidati si considerano come approvati e valutati positivamente in termini di adeguatezza alla carica.

Qualora, all'esito della seconda fase di consultazione, la maggioranza dei candidati della lista non sia comunque composta da soggetti su cui la Capogruppo si è espressa favorevolmente ritenendoli adeguati, la lista si considererà come non presentata.

26.9. Ciascuna Lista ritenuta adeguata in applicazione degli articoli che precedono - tenuto conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi - è affissa, unitamente al *curriculum vitae* di ciascun candidato e, se previste, alle valutazioni formulate dalla Capogruppo, almeno 10 (dieci) giorni prima della data dell'assemblea convocata per la nomina delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri in modo visibile, nella sede sociale, nelle succursali e, ove presenti, nelle sedi distaccate della Società e pubblicato sul sito internet della stessa.

26.10. In apertura dei lavori assembleari, il presidente dell'assemblea indica eventuali soggetti che la Capogruppo, avendo riguardo alle esigenze di unitarietà della *governance* del gruppo e di effettività dell'azione di direzione e coordinamento della Capogruppo medesima, abbia nominato in via diretta quali componenti del consiglio di amministrazione in forza del contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed in forza della normativa applicabile.

Articolo 27 – Schede elettorali

27.1. Le schede per l'elezione alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri costituiscono strumento per le votazioni e, pertanto, vengono predisposte dalla Società secondo un modello uniforme.

27.2. Al momento della votazione per l'elezione, al socio titolare del tagliando di cui all'art. 7.2. che precede verranno consegnate le schede di votazione alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri; in

particolare, in funzione del numero di voti a lui spettanti (uno in proprio, più i voti per rappresentanza e/o per delega), gli verranno consegnate una o più schede.

27.3. Per l'elezione delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri a mezzo scheda, il socio deve esprimere il proprio voto sulla base di chiamata nominativa da parte del presidente o suo delegato e accesso nella cabina elettorale.

27.4. Il presidente dell'assemblea dispone che nei locali in cui si tiene l'assemblea stessa venga predisposto un numero adeguato di cabine e di urne nelle quali deporre le schede votate. All'interno delle cabine non sono consentite affissioni di alcun genere.

Articolo 28 – Modalità di espressione del voto a mezzo schede elettorali

28.1. La scheda da utilizzare per le nomine alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri riporta, numerate secondo l'ordine di presentazione, le liste depositate ai sensi dell'art. 26 del presente Regolamento, con specifica indicazione dei nominativi dei singoli candidati che compongono ciascuna lista e della carica per cui concorrono, aggiornate per tenere conto di eventuali rinunce o impedimenti successivi alla pubblicazione di cui al precedente art. 26.9. che precede.

28.2. I soci potranno esprimere il proprio voto secondo una delle seguenti modalità:

- a) voto di lista: applicando un segno di barratura in corrispondenza della lista prescelta;
- b) voto ai candidati appartenenti alle liste: applicando un segno di barratura in corrispondenza del nome dei singoli candidati delle liste.

28.3. Il socio non può esprimere un numero di preferenze maggiore, per ciascun organo sociale, al numero dei candidati da eleggere.

28.4. Ai fini del computo e della validità del voto, è stabilito quanto segue:

- a) per le schede che portano il solo voto di lista, si intendono votati tutti i candidati della lista, indicati in ordine progressivo, sino al numero dei componenti l'organo da eleggere come determinato dall'assemblea (a fini interpretativi: qualora l'assemblea abbia deliberato l'elezione di un Consiglio di Amministrazione di 5 componenti e la lista presentata e votata contenga 7 componenti, si intenderanno votati i primi 5 candidati della lista secondo l'ordine progressivo di elencazione);
- b) per le schede che portano il voto ai singoli candidati, si intendono votati solo i candidati prescelti;
- c) le schede che portano un numero di preferenze espresse inferiore a quello delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri da eleggere, saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- d) le schede che portano un numero di preferenze espresse superiore a quello delle Cariche Sociali e del collegio dei probiviri da eleggere saranno considerate nulle;
- e) le schede che portano più voti di lista o che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati di altre liste saranno considerate nulle;
- f) le schede che portano voti a favore di nominativi non candidati in alcuna lista saranno considerate nulle;
- g) le schede che portano un voto di lista e che assieme al voto di lista esprimono delle preferenze a favore di candidati della stessa lista saranno considerate valide per i soli nominativi votati;
- h) le schede che evidenziano segni che possano inficiare la segretezza del voto, o abrasioni, saranno considerate nulle;
- i) le schede che non riportano alcuna espressione di voto si considerano schede bianche.

CAPITOLO VI REQUISITI DEI CANDIDATI AMMINISTRATORI

Articolo 29 – Requisiti dei candidati alla carica di amministratore

29.1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno 2 anni alla data di deposito della lista ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità, competenza, correttezza, dedizione di tempo ed indipendenza richiesti dalla legge, dallo statuto sociale, dal presente Regolamento e dal *“Modello per la definizione della composizione quali - quantitativa ottimale dei consigli di amministrazione delle Banche Affiliate”* approvato dalla Capogruppo.

29.2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha partecipato durante il proprio mandato alla maggioranza dei corsi formativi per esponenti aziendali organizzati dalla Società o dalla capogruppo, ivi inclusi gli eventi formativi selezionati dalla Società fra quelli organizzati dall'Associazione Bancaria Italiana, da enti e società di formazione, da enti ed organismi di categoria e di rappresentanza del movimento cooperativo cui la Società aderisca.

CAPITOLO VII SCRUTINIO DE VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 30 – Scrutinio dei voti

30.1. Il presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione dei relativi lavori.

30.2. Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

30.3. In caso di votazione per alzata di mano, si applica quanto disposto all'art. 22.2.

30.4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutino le singole schede.

30.5. Ultimato lo scrutinio, il presidente proclama i risultati.

Articolo 31 Proclamazione dei risultati

31.1. Per l'elezione alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri, terminato lo scrutinio il presidente dispone, per ciascun organo sociale da eleggere, un elenco di candidati elencati in ordine progressivo decrescente sulla base delle preferenze ricevute ai sensi dell'art. 28 che precede.

31.2. Risultano eletti alle Cariche Sociali e al collegio dei probiviri i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti tra più candidati, si intende eletto il più anziano d'età ai sensi dell'art. 30.2 dello statuto sociale; in caso di parità tra eletti in base al criterio di anzianità, si procederà al ballottaggio direttamente in assemblea e risulterà eletto il candidato risultato primo per numero di voti.

31.3. Se al termine delle votazioni la maggioranza dei candidati risultati eletti per ciascun organo sociale non sia composta da soggetti su cui la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, si procederà ad escludere tanti candidati eletti quanto necessario per conseguire la maggioranza di soggetti ritenuti *“idonei”* dalla Capogruppo, sostituendoli con ulteriori candidati su cui la Capogruppo medesima si sia espressa

favorevolmente, secondo l'ordine di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede. In particolare, si procederà escludendo candidati eletti ritenuti "non idonei" dalla Capogruppo, partendo dall'ultimo degli eletti secondo l'ordine crescente di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede, sostituendoli con candidati sui quali la Capogruppo si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, partendo dal primo dei non eletti secondo l'ordine decrescente di elencazione di cui all'art. 31.1. che precede.

31.4. Entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla votazione, la Società trasmette alla Capogruppo l'elenco dei componenti eletti. La comunicazione dovrà avvenire entro 2 (due) giorni lavorativi dalla votazione nel caso in cui la Società abbia beneficiato di eventuali semplificazioni al procedimento elettorale in conformità al contratto di coesione stipulato ai sensi dell'art. 37 bis, comma 3, lettera b), del TUB ed alla normativa applicabile.

31.5. Nel caso in cui la Capogruppo accerti che, in ogni caso, la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale nominati dall'assemblea non sia comunque composta da soggetti su cui si sia espressa favorevolmente nell'ambito del giudizio di adeguatezza di cui all'art. 26 che precede, la Capogruppo stessa potrà richiedere alla Società di sostituire uno o più componenti con altri candidati valutati positivamente, sino a concorrenza della maggioranza dei componenti dell'organo.

31.6. Qualora la Società non adempia le richieste espresse dalla Capogruppo di cui all'art. 31.5. che precede, quest'ultima potrà esercitare i poteri di nomina e di revoca diretta alle Cariche Sociali di cui agli artt. 34.2, 34.3, 45.2 e 45.3 dello statuto sociale.

31.7. Qualora, per qualsivoglia ragione, non fosse possibile completare il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale con il numero dei candidati da eleggere, all'elezione dei candidati mancanti provvederà - sempre garantendo il rispetto dei requisiti di cui allo statuto sociale - la Capogruppo in forza dei poteri di nomina diretta di cui agli artt. 34.2, 34.3, 45.2 e 45.3 dello statuto sociale.

Articolo 32 – Nomina delle Cariche Sociali da parte dei sottoscrittori delle azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale

32.1. In deroga a quanto previsto dagli articoli precedenti, qualora la Società abbia emesso azioni di finanziamento ai sensi dello statuto sociale, sottoscritte dalla Capogruppo nonché dai soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, spetta a questi ultimi la nomina dei componenti le Cariche Sociali secondo le disposizioni di cui all'art. 24.5 dello statuto sociale.

32.2. A tale fine, la Capogruppo e gli altri soggetti indicati dall'art. 150 *ter* del TUB, in persona dei propri legali rappresentanti, interverranno per la nomina dei componenti le Cariche Sociali direttamente in sede di assemblea della Società.

CAPITOLO VIII CHIUSURA DEI LAVORI ASSEMBLEARI

Articolo 33 – Verbalizzazione e conservazione dei documenti relativi ai lavori assembleari

33.1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

33.2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPITOLO VIII DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 34 – Norme di chiusura

34.1. Il presente Regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea e nel rispetto delle prerogative della Capogruppo; esso non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.

34.2. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede della Società, le sue succursali e sedi distaccate ed è pubblicato sul sito internet della medesima.

34.3. Ciascun socio ha diritto di avere, a richiesta, una copia gratuita del presente regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

34.4. Per quanto non espressamente statuito si intendono qui richiamate le norme di legge e statutarie riguardanti l'assemblea della Società.

Articolo 35 – Disposizioni transitorie

35.1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore a partire dall'iscrizione del costituendo gruppo bancario cooperativo Cassa Centrale Banca nell'Albo dei Gruppi Bancari.

35.2. In sede di prima applicazione del presente Regolamento, per il primo mandato successivo alla sua adozione, il consiglio di amministrazione potrà essere composto da 9 (nove) consiglieri.

35.3. Il requisito formativo di cui all'art. 29.2. è applicabile per la candidatura a scadenza del primo mandato successivo all'adozione del presente regolamento.